



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 75/19 DEL 30.12.2008

Oggetto: **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2 relativa alla "Autorizzazione di cava in località Iscala de S'Ozzastru in comune di Villanova Monteleone". Proponente: Ditta Piras Domenico.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Piras Domenico ha presentato, il 13 giugno 2005, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto "Autorizzazione di cava in località Iscala de S'Ozzastru in comune di Villanova Monteleone". Il progetto, ascrivibile alla categoria "Cave e torbiere", di cui alla lettera j), punto 8 dell'allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, è stato sottoposto non alla procedura di verifica ma alla procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto attività ricadente all'interno del SIC "Entrotterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone".

L'area di cava è ubicata nel territorio comunale di Villanova Monteleone (SS), in località "Iscala 'e S'Ozzastru", circa 3 Km a ovest dal centro abitato. Il sito è raggiungibile dalla S.S. 292 direzione Villanova Monteleone-Alghero; giunti in località "Campu Oes" si impegna sulla destra una strada di penetrazione agraria che conduce dopo circa 100 m direttamente al sito di cava.

L'area di cava occupa una superficie di circa 1,40 ettari e prevede, sulla base del progetto iniziale, l'estrazione di circa 50.000 m³ di tufo mediante l'impiego di mezzi meccanici; da comunicazioni con il proponente risulta che la volumetria residua a ottobre 2008 è pari a 40.000 m³.

L'attività estrattiva prevede la coltivazione mediante l'impiego di mezzi meccanici; le operazioni di coltivazione sono precedute da una fase di rimozione del suolo e di stoccaggio del materiale di risulta da utilizzare nelle successive fasi di recupero. Il materiale estratto è destinato alla produzione di inerti per rilevati e riempimenti stradali.



Il progetto di recupero ambientale prevede, a fine attività, lo spargimento del terreno vegetale e la piantumazione di specie arboree nelle aree di scavo.

In merito all'iter della pratica, l'Assessore fa presente che il Servizio SAVI, previa ricognizione degli atti e delle integrazioni documentali, tenuto conto dell'istruttoria tecnica della task-force Progemisa, ha concluso l'istruttoria con un parere tecnico positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, da recepire nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. dovranno essere immediatamente intrapresi gli interventi di recupero ambientale nelle aree dismesse e/o abbandonate; le azioni di recupero dovranno essere attuate contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento;
2. considerate le rese dichiarate in progetto pari al 90%, gli eventuali scarti di lavorazione dovranno essere riutilizzati per il recupero ambientale;
3. dovranno essere tenute in modo ordinato tutte le aree di cava, evitando o minimizzando la creazione di cumuli di materiali sparsi, l'accantonamento di mezzi e attrezzature in disuso e quanto altro non necessario alla conduzione dell'attività che possa creare un ulteriore impatto visivo negativo; a tal fine entro sei mesi dalla notifica della presente deliberazione si dovrà provvedere alla rimozione e avvio allo smaltimento/recupero dei mezzi non più utilizzati;
4. la coltivazione della cava dovrà essere condotta secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenze annuali e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
5. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio in cui siano riferiti gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa indicazione dei quantitativi e dei tipi di materiali estratti e ancora da coltivare;
6. la modalità di coltivazione dei fronti di cava dovrà prevedere la realizzazione di gradonature finali con alzate non superiori a 4 - 5 metri che dovranno essere riprofilate e raccordate tra loro previo smussamento del ciglio superiore;
7. dovranno essere attuate le attività finalizzate all'immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;



8. in fase di esercizio dovranno essere minimizzati gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
9. dovrà essere predisposto un organico piano di gestione, manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire nel tempo l'efficienza degli interventi di recupero ambientale ed evitare il deterioramento delle condizioni di protezione e stabilità ambientale raggiunte; in particolare, dovrà essere evitata ogni forma di pascolamento sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
10. il deposito e il riutilizzo degli scarti di lavorazione nelle fasi di riempimento e rimodellamento morfologico, dovrà avvenire secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 117/2008, che prevede la predisposizione di un piano di gestione e di caratterizzazione dei materiali secondo le indicazioni degli allegati I e II;
11. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto convogliamento delle acque superficiali verso i collettori naturali;
12. il recupero morfologico dovrà prevedere la riprofilatura dei fronti di scavo con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore di ogni singola scarpata, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;
13. al fine di favorire il recupero ambientale dei gradoni e la formazione di un substrato idoneo allo sviluppo degli apparati radicali delle piante, dovrà essere effettuata una scarificazione preliminare della pedata dei gradoni, per almeno 50 cm di profondità, ed un riporto di terreno vegetale di spessore di almeno 30 cm;
14. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme;
15. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale;



16. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
17. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline botaniche, tecniche vivaistiche e di ingegneria naturalistica, al fine di verificare la conformità ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio d'intervento;
18. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall'area estrattiva.

Dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, oltre che agli Enti competenti, copia del piano di monitoraggio delle attività, anche in forma di "Relazione tecnica di aggiornamento" o "Stato di avanzamento dei lavori", riferito alle fasi intermedia e finale del periodo di coltivazione autorizzato dall'Assessorato regionale dell'Industria.

Dovrà essere altresì trasmesso al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria il progetto di recupero ambientale adeguato ai contenuti delle prescrizioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI).

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA



- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale per il progetto "Autorizzazione di cava in località Iscala de S'Ozzastru in comune di Villanova Monteleone", proposto dalla Ditta Piras Domenico, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, la Provincia di Sassari, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari e l'ARPAS;
- di stabilire che la durata dell'autorizzazione da rilasciare dal Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria non potrà avere durata superiore a 5 anni;
- di stabilire che preliminarmente alla prosecuzione dell'attività, e funzionalmente alla stessa, devono essere eseguiti i recuperi ambientali delle aree già interessate dalla coltivazione nonché eventualmente di tutte le cave dismesse coltivate nel passato dal proponente nella stessa area, che, qualora non ricada in quest'ultima fattispecie, dovrà rendere apposita dichiarazione;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI);
- di disporre che, qualora entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società non trasmetta il progetto di recupero ambientale al Servizio SAVI e al Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, quest'ultimo adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell'attività estrattiva.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Vicepresidente

Carlo Mannoni